

Regione Abruzzo - Assessorato Politiche Sociali



Piano Sociale Regionale 2022-2024

Includere per contrastare le fragilità

Protezione - Inclusione - Opportunità di vita

LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE REGIONALE 2022-2024

***Atto di Indirizzo per la determinazione delle quote di
compartecipazione dei cittadini alla spesa sociale dei
servizi ed interventi del PSR 2022-2024***

INDICE

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE.....	3
2. INTERVENTI E SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO, DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'	8
3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA DIRETTA IN AMBITO DOMICILIARE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE.....	10
3.1 SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIA	10
3.1.1 <i>Determinazione delle soglie dei servizi educativi e di supporto in ambito scolastico</i>	10
3.1.2 <i>Servizi e interventi per Minori e Famiglia con bisogno complesso non soggetti a compartecipazione della spesa *</i>	12
3.2 SERVIZI E INTERVENTI DI ASSISTENZA DIRETTA PER LA DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA E LA NON AUTOSUFFICIENZA.....	13
3.2.1 <i>Servizi di assistenza diretta alla disabilità grave e gravissima e alla non autosufficienza soggetti a compartecipazione della spesa</i>	14

1. PRINCIPI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 ha recepito la DGR N. 43/C del 7 febbraio 2022 e approvato il Piano Sociale 2022-2024 della Regione Abruzzo.

Ai sensi dell'art.172, comma 1, lett. E), del D.Lgs. n. 267/2000 ogni anno, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, i Comuni in forma singola e associata in Ambiti Distrettuali Sociali devono determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

La Giunta Regionale, fermo restando le competenze e l'autonomia degli Enti Locali nella determinazione delle tariffe delle prestazioni e dei servizi pubblici locali gestiti autonomamente dai singoli Comuni - ai sensi della normativa sugli enti locali sopra richiamata - nelle more della definizione dei costi standard dei servizi e dell'adeguamento del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione al funzionamento dei servizi alla persona, con il presente atto intende fornire agli Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) ed ai Comuni ad essi appartenenti, gli indirizzi generali, omogenei ed uniformi - in base a quanto previsto dall'art. 42, lett. f) del TUEL n. 267/2000 – per la determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi alla persona da parte del cittadino, con particolare riferimento agli interventi e ai servizi del PSR 2022-2024 gestiti in forma associata dagli Ambiti attraverso gli Enti Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD).

Il presente provvedimento aggiorna e ridefinisce i parametri dell'atto di indirizzo per l'applicazione omogenea dell'ISEE di cui alla L. 159/2013 per i servizi del PSR 2016-2018 approvato con la DGR. N. 112 del 21.03.2017, che resta vigente fino all'entrata in vigore del presente atto.

Di seguito vengono stabiliti criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa sociale per la fruizione dei servizi e interventi programmati nei Piani Distrettuali Sociali 2023-2025, che prevedono una compartecipazione della spesa con il **metodo della progressione lineare** che applica la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{Soglia minima I.S.E.E.}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{soglia massima I.S.E.E.} - \text{soglia minima I.S.E.E.})}$$

- a. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- b. la soglia minima ISEE;
- c. la soglia massima ISEE;

Per la determinazione degli assegni di cura a valere sulle risorse per disabilità grave e gravissima e la non autosufficienza, vengono previsti specifici criteri reddituali e di valutazione del bisogno sociale e sociosanitario.

In ogni caso la contribuzione deve garantire la equità e la sostenibilità degli oneri di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e della sua famiglia di ognuno dei Comuni e Ambiti Distrettuali Sociali.

La finalità del presente atto d'indirizzo è quella di garantire regolamenti dei servizi alla persona uniformi ed omogenei affinché:

- non si crei disparità tra gli utenti, in particolare per i servizi di nuova applicazione e per quei servizi già erogati, per i quali la contribuzione e/o compartecipazione risulta già definita da precedenti regolamenti distrettuali;
- si uniformi il metodo di compartecipazione mediante il metodo della *progressione lineare* e si affermino criteri uniformi ed omogenei per la determinazione delle tariffe e fasce ISEE, della soglia di esenzione nella quale ricomprendere gli utenti e/o i nuclei familiari più deboli.

Le quote dei servizi/interventi e delle prestazioni sociali soggette a variazioni dei costi, vengono adeguate per legge agli incrementi annuali dei costi sulla base degli indici Istat.

Per la determinazione delle percentuali di compartecipazione alla spesa sociale degli interventi e i servizi per la disabilità grave, gravissima e la non autosufficienza di persone maggiorenni è preso a riferimento l'indicatore **ISEE sociosanitario ristretto**, nel caso l'interessato opti per tale scelta, ai sensi dell'art. 6 della L. 159/2013.

Art. 1 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Il sistema integrato dei servizi sociali è universalistico. Hanno diritto di accedere ai servizi, interventi e prestazioni disciplinati dai regolamenti unitari di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie degli Ambiti Distrettuali Sociali e dei Comuni i soggetti di seguito elencati:

- a. i cittadini italiani residenti nel territorio della Regione Abruzzo;
- b. i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari residenti nel territorio degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c. i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo;
- d. gli apolidi presenti nel territorio dei Comuni degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo;
- e. i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio dei Comuni degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo;

Art. 2 - Diritti degli utenti

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali dei Comuni e degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo hanno diritto:

- a. ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l'accesso all'assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
- b. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;
- c. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
- d. a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
- e. a partecipare, attraverso proprie rappresentanze formalmente costituite all'interno del Gruppo di Piano, o comunque rappresentative del territorio, alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- f. alla garanzia che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale, assicurino effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

Art. 3 - Accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è condizionato alla verifica e ad una valutazione preliminare del "bisogno" e della "vulnerabilità" al fine della determinazione del tipo di "presa in carico" e/o dell'intervento sociale.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi ed in particolare:

- soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali, per inabilità di ordine fisico e psichico;
- soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in situazioni di abbandono, a rischio, in difficoltà.

Art. 4 - Determinazione delle soglie

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, è possibile presentare l'ISEE ordinario o corrente. Tutti gli utenti che si trovino al di sotto del valore ISEE di **€ 8.000,00 (ex DGR 112/2017)** sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione. Restano applicate le disposizioni di cui alla legge 18/80, art. 1, e ss.mm.ii. e dall'art. 2 sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, per l'utilizzo della quota della indennità di accompagnamento per le prestazioni a carattere residenziale a tempo pieno.
2. Gli utenti con valore ISEE al di sopra di **€ 36.000,00** partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione o comunque compartecipano alla spesa con la quota massima stabilita.
3. Il limite massimo ISEE per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6 del presente documento è fissato in **€ 7.428,20**, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale (ultimo adeguamento previsto per il 2023 ai sensi del decreto 10 novembre 2022 del Ministero dell'Economia e dalla legge di stabilità, con una rivalutazione dell'8,76% rispetto al 2022).
4. Per le azioni e le misure progettuali rivolte al contrasto della povertà e all'inclusione sociale e lavorativa delle persone e dei nuclei familiari a rischio di esclusione è stabilita una soglia ISEE pari a **€ 9.360,00** coincidente con quella applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui alla L. 4/2019 (nelle more dell'approvazione a livello nazionale della normativa in materia di **inclusione sociale e lavorativa** e della riforma in atto del *Reddito di Cittadinanza*, che con decorrenza 1° gennaio 2024 sarà sostituito dalla misura denominata **Assegno di Inclusione**).
5. Per la compartecipazione di alcuni servizi socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi, i Comuni in forma singola o associata possono intervenire - nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa pubblica degli enti locali - a parziale o totale copertura della quota di compartecipazione prevista a carico dell'utente.

La soglia ISEE di riferimento si applica anche ad azioni progettuali promosse e finanziate nell'ambito del programma PR FSE+ 2021-2027 ed altri interventi regionali salvo diverse disposizioni previste nei rispettivi atti di riferimento.

Art. 5 - Modalità e campi di applicazione dell'ISEE ordinario e ISEE sociosanitario

1. L'atto di indirizzo si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni inseriti nei Piani Distrettuali Sociali 2023-2025:
 - **Servizi educativi per la prima infanzia (nido d'infanzia, servizi integrativi prima infanzia)**
 - **Centri diurni minori**
 - **Assistenza domiciliare educativa minori**
 - **Residenza e semi-residenza minori**
 - **Incontri protetti**
 - **Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ed assistenza ai ciechi e sordomuti**
 - **Assistenza domiciliare sociale, assistenza domiciliare integrata**
 - **Telesoccorso e teleassistenza**
 - **Pasti a domicilio e sostegno materiale**
 - **Trasporto sociale**
 - **Centri diurni per anziani;**

- **Centri diurni per disabili;**
- **Residenze anziani;**
- **Residenze disabili**
- **Servizi semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti soggetti a compartecipazione sociale e socio-sanitaria (LR 37/2014).**
- **Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati; servizi di contrasto alla povertà, all'emergenza abitativa e per l'inclusione sociale, salvo i casi in cui le condizioni emergenziali e le circostanze di bisogno sociale improvviso ed estremo non consentono al beneficiario la produzione degli oneri della prova dei mezzi per cui il beneficio non è condizionato all'ISEE.**

a) Disposizioni per interventi e servizi alla persona

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)", così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89 vengono definiti gli ambiti di applicazione dell'ISEE ordinario, corrente, sociosanitario ristretto, sociosanitario residenza, minori in relazione alla tipologia della prestazione.

b) Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie, nei casi in cui è richiesto di norma, contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può richiedere un sostegno economico presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Il Comune e/o l'Ambito Distrettuale Sociale devono, comunque, mantenere per i servizi a carattere residenziale, a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile, una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.

4. Il Comune e/o l'Ambito Distrettuale Sociale accedono al sostegno finanziario del Fondo Regionale per la Spesa Sociosanitaria, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale e secondo quanto previsto dalla L.R. 37/2014 e ss.mm.ii. per il rimborso della compartecipazione alla spesa sociale semiresidenziale e residenziale dei cittadini con disabilità grave ed in condizione di non autosufficienza.

c) Quadro sinottico delle aree di intervento sociale di applicazione

AREA	PRESTAZIONI SOCIALI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIOSANITARIO	
	Tipologia dei Servizi e Interventi	Tipologia dell'ISEE
INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'	I servizi e gli interventi per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale	ISEE ordinario e/o ISEE corrente

AREA	PRESTAZIONI SOCIALI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIO SANITARIO	
	Tipologia dei Servizi e Interventi	Tipologia dell'ISEE
INFANZIA	I servizi e le prestazioni a domanda individuale in ambito scolastico per la mensa e il trasporto alunni	ISEE Ordinario
	I servizi educativi e socioeducativi a domanda individuale per l'infanzia e la prima infanzia (D.Lvo 65/2017; L.R. 76/2000)	ISEE Ordinario o ISEE Minori (Art. 2, comma 4, lett. B del DPCM. 159/2013)
SEMIRESIDENZIALI E DIURNI	Le attività diurne e semiresidenziali a carattere socioassistenziale, socioeducativo e ricreativo e soggiorni estivi e invernali	In relazione all'età e condizione del beneficiario e alla tipologia del servizio: - ISEE ordinario - ISEE minori nel caso previsto
	Servizi diurni e semiresidenziali a carattere socio sanitario e per l'autonomia personale delle persone con disabilità e non autosufficienti	ISEE socio sanitario per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti se si opta per tale scelta
RESIDENZIALI	Servizi residenziali a carattere socio sanitario e per l'autonomia personale e RSA	ISEE socio sanitario residenze per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti
DOMICILIARI	Prestazioni domiciliari socioassistenziali	In relazione all'età, alla tipologia del servizio: e condizione del beneficiario: - ISEE ordinario e/o corrente per assistenza domiciliare sociale - ISEE minori (nel caso in cui è previsto) - ISEE ordinario per la Teleassistenza
	Prestazioni domiciliari socio sanitarie per la disabilità e non autosufficienza	ISEE socio sanitario per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti se si opta per tale scelta
	Prestazioni domiciliari educative per i minori e la famiglia	ISEE ordinario o ISEE minori (nel caso in cui è previsto)
	I servizi e le prestazioni di prossimità e di supporto di telefonia solidale e telemedicina per le persone adulte e gli anziani con disagio sociale e familiare e/o con disabilità e non autosufficienza	ISEE ordinario o ISEE socio sanitario per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti se si opta per tale scelta, in relazione alla tipologia del servizio
BUDGET DI CURA PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA	Assegni di cura per la non autosufficienza e per il Caregiver familiare	<u>MINORI</u> ISEE Ordinario o ISEE Minorenni nel caso previsto (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione) <u>ADULTI</u> ISEE Ordinario o ISEE Socio sanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione
	Assegni per la disabilità gravissima a valere su risorse del FNNA	<u>MINORI</u> ISEE ordinario o ISEE Minorenni nel caso previsto (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato <u>ADULTI</u> ISEE Ordinario o ISEE Socio sanitario con indicazione di nucleo ristretto se si opta per tale scelta; il

AREA	PRESTAZIONI SOCIALI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIO SANITARIO	
	Tipologia dei Servizi e Interventi	Tipologia dell'ISEE
		in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione) valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione
MOBILITA' SOCIALI	Trasporto sociale	In relazione all'età e condizione del beneficiario e alla tipologia del servizio: - ISEE ordinario - ISEE minori nel caso previsto
	Taxi sociale	
	Bus navetta	

2. INTERVENTI E SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO, DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'

Rientrano tra gli interventi le prestazioni e i servizi del Pronto Intervento sociale (PIS) e di sostegno alla povertà e all'inclusione sociale del PSR 2022-2024. Il sostegno economico per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale è previsto nell'ambito di una programmazione sociale integrata e unitaria che deve tener conto della pluralità di interventi e servizi posti in essere dagli Ambiti Distrettuali Sociali con il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) e le azioni specifiche del PON Inclusione, del Fondo Povertà ed altre misure comunitarie del FAMI e per la povertà estrema e le azioni in fase di programmazione previste con il REACT Eu e PNRR.

Art. 6 - Sostegno economico ad integrazione del reddito

Modalità di accesso per il contributo economico ordinario

- a) **ISEE ≤ € 7.428,20**, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale (ultimo adeguamento Inps 2023 pari ad € 563,73 mensili);
- b) il contributo ordinario previsto per un massimo di 12 mesi (salvo rinnovo motivato da situazioni peculiari di disagio sociale estremo), i cui massimali sono previsti nei propri regolamenti unitari di accesso di Ambito Distrettuale Sociale e dei Comuni e determinati in relazione all'entità del bisogno rilevato dal Servizio sociale professionale ed altri servizi preposti;
- c) la concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un **progetto personalizzato** e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, ad un progetto individualizzato di orientamento e accompagnamento ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa da parte dell'équipe multidimensionale per l'inclusione sociale territoriale (secondo le modalità già previste e poste in essere per i **patti di inclusione sociale** e **patti per il lavoro** dei percettori di RdC, che con decorrenza 1° gennaio 2024 sarà sostituito dalla misura denominata **Assegno di Inclusione**, in corso di definizione legislativa a livello nazionale).

Modalità di accesso per il contributo economico straordinario

- a) **ISEE ≤ € 9.360,00** in equiparazione al parametro ISEE per l'accesso alle prestazioni del reddito di cittadinanza di cui alla L. 4/2019;
- b) previsione di un contributo *una tantum* per rispondere ad esigenze derivanti da temporanee e improvvise situazioni di disagio grave di carattere sociale, socio-economico e lavorativo i cui massimali sono previsti

nei propri regolamenti unitari di accesso di Ambito Distrettuale Sociale e dei Comuni e determinati in relazione all'entità del bisogno rilevato dal Servizio sociale professionale ed altri servizi preposti;

c) la concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un **progetto personalizzato** e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Art. 7 - Assistenza abitativa ai senza fissa dimora e housing sociale

Gli indirizzi del presente atto sono compatibili ed in armonia con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali in materia di sostegno all'emergenza abitativa e residenzialità pubblica popolare vigente:

- a) Le disposizioni per il sostegno alle locazioni private ad uso civico di cui alla legge 431/98 e ss.mm.ii.;
- b) Le disposizioni per la residenzialità pubblica popolare di cui alla L.R. 96/96 *"Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"*;

Modalità di accesso al servizio di supporto abitativo ai senza fissa dimora e all'housing sociale

Per i senza fissa dimora e le situazioni di disagio sociale estremo in cui il richiedente non è nelle condizioni di produrre gli oneri della prova dei mezzi, restano in vigore gli indirizzi e le direttive delle linee guida nazionali della Classificazione ETHOS delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta (senza tetto, senza casa, in sistemazioni insicure e inadeguate), per cui i servizi di accoglienza sono gratuiti.

Per le situazioni di disagio in cui vi sono le condizioni fattuali per determinare le modalità di sostegno e compartecipazione al servizio di supporto abitativo e all'housing sociale è previsto che i regolamenti sociali di ambito distrettuale possano applicare il **metodo della progressione lineare**.

Art. 8 - Gli interventi e progetti integrativi per l'inclusione sociale lavorativa ed il contrasto alla povertà ed elementi di deroga alla soglia ISEE

1. Con il presente atto di indirizzo si definiscono i criteri di accesso ed individuazione dei beneficiari di interventi e azioni e progetti operativi regionali complementari per il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale a valere sui fondi comunitari FSE+ e FAMI, nazionali del PON Inclusione e Fondo Povertà, Interventi complementari alle misure di sostegno al reddito quali il Reddito di Cittadinanza (legge n. 4/2019), il Reddito di Emergenza ed altre misure nazionali per il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale e lavorativa in corso di definizione e approvazione (es. l'assegno di inclusione).

2. Oltre ai requisiti di carattere sociale e sociosanitario, composizione anagrafica e familiare, la valutazione sociale e multidimensionale da parte dei servizi competenti degli Ambiti Distrettuali Sociali, previsti dai singoli avvisi e disposizioni specifiche stabilite per ognuna delle misure comunitarie e nazionali - nelle more della nuova normativa nazionale per le misure di sostegno al reddito e di inclusione sociale e lavorativa in corso di definizione - viene stabilita che la **soglia massima reddituale di accesso** richiesta sia equiparata a quella prevista per accedere al reddito di cittadinanza:

Soglia massima reddituale di accesso alle misure e i progetti specifici di inclusione sociale e lavorativa a valere su risorse FSE+ e POR promossi in ambito regionale	ISEE ordinario €. 9.360,00
--	---

3. Possono andare in deroga alla soglia ISEE i progetti e le azioni di inclusione sociale e lavorativa rivolte alle persone con disabilità e non autosufficienti nel caso in cui siano espressamente previste dalle misure progettuali e dai relativi avvisi.

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA DIRETTA IN AMBITO DOMICILIARE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE.

Art. 9 - Definizione del reddito

La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di ISEE del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”*, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 10 - Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013.

3.1 SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIA

3.1.1 Determinazione delle soglie dei servizi educativi e di supporto in ambito scolastico

Art. 11 - Servizi per la prima infanzia, asilo nido e servizi integrativi

Nell'ambito dei servizi per l'infanzia 0-6 anni vengono richiamate le indicazioni e le azioni del PSR 2022-2024 per il sostegno ai minori e la famiglia e i servizi a domanda individuale in ambito scolastico (mensa e trasporto scolastico) e gli indirizzi generali della normativa nazionale a partire dal D.Lgs. 65/2017 e dei manuali di orientamento didattico-educativo emanati dal Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio, oltre che le linee guida della legge regionale 76/2000 e i successivi atti regionali per l'accreditamento dei servizi educativi regionali per la prima infanzia 0-3 anni.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2023/24 i Comuni e gli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo prendono a riferimento i seguenti parametri e criteri di calcolo con il **metodo della progressione lineare**, da prevedere nei propri regolamenti di accesso e determinazione della quota di compartecipazione e/o esenzione alla spesa del servizio a carico dell'utente.

Tavola 1 - Servizio Asilo nido parametri con decorrenza da inizio anno scolastico

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE minorenni nel caso previsto	ISEE ordinario o ISEE minori
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTICIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato)
COSTO MENSILE A CARICO ENTE	(costo mensile determinato)

Tavola 2 - Servizio integrativo per la prima infanzia parametri con decorrenza da inizio anno scolastico

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE minorenni nel caso previsto	ISEE ordinario o ISEE minori
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTICIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato)
COSTO MENSILE A CARICO ENTE	(costo mensile determinato)

Art. 12 - Servizi diurni per l'infanzia e i minori

Tavola 3 - Centro diurno socioeducativo

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE minorenni nel caso previsto	ISEE ordinario
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTICIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato)
COSTO MENSILE A CARICO ENTE	(costo mensile determinato)

Per i servizi sopra indicati sono previsti ulteriori abbattimenti dei costi per i seguenti casi:

- a. Per utenti con disabilità certificata è previsto un ulteriore abbattimento delle tariffe del **33%**
- b. Per il 2° figlio e successivi è previsto un ulteriore abbattimento delle tariffe del **20%**.

3.1.2 Servizi e interventi per Minori e Famiglia con bisogno complesso non soggetti a compartecipazione della spesa *

Art. 13 - Servizio di assistenza domiciliare educativa minori e famiglia

Tavola 4 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa

Servizi di assistenza domiciliare		
Servizio erogato	Tipologia ISEE	Modalità di attivazione del servizio
Assistenza educativa domiciliare	Nessun condizionamento ISEE (Servizio gratuito)	Invio da servizi di tutela minori (Tribunale per i Minorenni) e della ASL (Neuropsichiatria Infantile e servizi per l'adolescenza). Valutazione da parte di équipe multidimensionale del bisogno e progetto individualizzato (es. PIPPI, Careleavers, altra metodologia idonea)

Art. 14 - Servizi di accoglienza minori residenziali e semiresidenziali

Tavola 5 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa

Servizi residenziali per minori		
Servizio erogato	Tipologia ISEE	Modalità di attivazione del servizio
Residenzialità e semiresidenzialità per minori	Nessun condizionamento ISEE (Servizio gratuito)	Invio da servizi di tutela minori (Tribunale per i Minorenni) e della ASL (Neuropsichiatria Infantile e servizi per l'adolescenza). Valutazione da parte di équipe multidimensionale del bisogno e progetto individualizzato (es. PIPPI, Careleavers, altra metodologia idonea).

Art.15 - Servizio incontri protetti

Tavola 6 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa

Servizi di incontri protetti e tutela minori in carico		
Servizio erogato	Tipologia ISEE	Modalità di presa in carico
Incontri protetti e tutela minori	Nessun condizionamento ISEE (Servizio gratuito)	Invio da servizi di tutela minori (Tribunale per i Minorenni) e della ASL (Neuropsichiatria Infantile e servizi per l'adolescenza). Valutazione da parte di équipe multidimensionale del bisogno e progetto individualizzato (es. PIPPI, Careleavers, altra metodologia idonea)

Art.16 - Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e di assistenza ai ciechi e sordomuti (L.R. 11/2022)

Tavola 7 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa

Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e assistenza ai ciechi e sordomuti (D.Lvo 66/2017; L.R. 78/78; L.R. 11/2022)		
<i>Servizio erogato</i>	<i>Tipologia ISEE</i>	<i>Modalità di presa in carico</i>
Assistenza autonomia e alla comunicazione alunni con disabilità	Nessun condizionamento ISEE (Servizio gratuito)	La presa in carico è gestita dall'ADS in forma integrata e complementare con la scuola, i servizi della ASL (Neuropsichiatria Infantile e servizi per l'adolescenza) e nei casi richiesti con i servizi di tutela minori (Tribunale per i Minorenni). Per l'assistenza degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado oltre al D.Lvo 66/2017 si fa riferimento agli indirizzi della L.R. 78/78 e ss.mm.ii. per il "Diritto allo studio" e L.R. 11/2022.

*Restano in carico ai servizi per la valutazione multidimensionale del *bisogno complesso* e della presa in carico dell'Ambito Distrettuale Sociale e dei Comuni la funzione di raccordo con gli altri Enti istituzionali della scuola e della tutela legale minorile e la famiglia di origine del minore. Attività che viene svolta dalla figura del **Case Manager** (Assistente Sociale, Psicologo, Educatore professionale o, a seconda dei casi, altra figura con esperienza e competenza settoriale) tramite un *Piano Assistenziale Individualizzato (PAI/PEI)* e relativo *budget di progetto* (art. 14 L. 328/2000)

3.2 SERVIZI E INTERVENTI DI ASSISTENZA DIRETTA PER LA DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA E LA NON AUTOSUFFICIENZA

I servizi che seguono fanno riferimento a quelli indicati per la disabilità grave e gravissima e la non autosufficienza nel PSR 2022-2024 e del FNA 2022-2024, dedicati espressamente ai beneficiari di cui alla legge 104/92 (art. 3, comma 3), alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e in applicazione degli indirizzi per la non autosufficienza e la disabilità gravissima del D.M. 26 settembre 2016, che sono condizionati all'attestazione ISEE, oltre che alla valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale.

Per l'attivazione di ognuno dei servizi domiciliari, semiresidenziale e residenziali previsti dagli Ambiti Distrettuali Sociali e dai Comuni, l'accesso e la presa in carico dell'utente avvengono tramite una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale sociale e sociosanitario oltre che alla situazione reddituale, ed il servizio previsto viene programmato e attivato attraverso un **piano assistenziale individuale (PAI)** ed un relativo **budget di progetto** (Art. 14 della legge 328/2000).

3.2.1 Servizi di assistenza diretta alla disabilità grave e gravissima e alla non autosufficienza soggetti a compartecipazione della spesa

Art. 17 - Servizio di assistenza domiciliare sociale, assistenza domiciliare integrata e teleassistenza

Tavola 8 - Servizi di assistenza domiciliare sociale

Servizio condizionato a ISEE Ordinario per Assistenza domiciliare sociale e a ISEE sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto per ADI (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione)	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
COSTO ORARIO A CARICO UTENTE	(costo orario determinato a carico utente)
COSTO ORARIO A CARICO ENTE	(costo orario determinato a carico ente)
ORE MENSILI	(Ore mensili prestate)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato a carico utente)
COSTO MENSILE A CARICO ENTE	(costo mensile determinato a carico ente)

Art. 18 - Pasti a domicilio e sostegno materiale

Tavola 9 - Pasti a domicilio e sostegno materiale

Servizio condizionato a ISEE Ordinario	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
COSTO PASTO A CARICO UTENTE	(costo pasto determinato a carico utente)
COSTO PASTO A CARICO ENTE	(costo pasto determinato a carico ente)
PASTI MENSILI	(pasti mensili erogati)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato a carico utente)
COSTO MENSILE A CARICO ENTE	(costo mensile determinato a carico ente)

Art. 19 - Trasporto sociale

Tavola 10 - Trasporto sociale

Servizio condizionato a ISEE Ordinario	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTICIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
COSTO TRATTA/KM A CARICO UTENTE	(costo tratta/km determinato a carico utente)
COSTO TRATTA/KM A CARICO ENTE	(costo tratta/km determinato a carico ente)
TRATTE MENSILI	(tratte/km mensili prestate)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato a carico utente)
COSTO MENSILE A CARICO ENTE	(costo mensile determinato a carico ente)

Art. 20 - Centri Diurni per anziani

Tavola 11 - Centri diurni anziani

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTICIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
ACCESSO GIORNALIERO A CARICO UTENTE	(costo giornaliero determinato a carico utente)
ACCESSO GIORNALIERO A CARICO ENTE	(costo giornaliero determinato a carico ente)
N. ACCESSI MENSILI	(accessi mensili prestate)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato a carico utente)
COSTO A CARICO ENTE	(costo mensile determinato a carico ente)

Art. 21 - Centri Diurni per persone con disabilità

Tavola 12 - Centri diurni disabili

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
ACCESSO GIORNALIERO A CARICO UTENTE	(costo giornaliero determinato a carico utente)
ACCESSO GIORNALIERO A CARICO ENTE	(costo giornaliero determinato a carico ente)
N. ACCESSI MENSILI	(accessi mensili prestate)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato a carico utente)
COSTO A CARICO ENTE	(costo mensile determinato a carico ente)

Art. 22 - Servizi semiresidenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti soggetti a compartecipazione sociale e sociosanitaria (L.R. 37/2014)*

Tavola 13 - Servizi diurni e semiresidenziali

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
ACCESSO GIORNALIERO A CARICO UTENTE	(costo giornaliero determinato a carico utente)
ACCESSO GIORNALIERO A CARICO ENTE	(costo giornaliero determinato a carico ente)
N. ACCESSI MENSILI	(accessi mensili prestate)
COSTO MENSILE A CARICO UTENTE	(costo mensile determinato a carico utente)
COSTO A CARICO ENTE	(costo mensile determinato a carico ente)

Art. 23 - Servizi residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti soggetti a compartecipazione sociale e sociosanitaria (L.R. 37/2014) *

Tavola 14 - Servizi residenziali

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario residenze che si applica alle prestazioni residenziali a favore di persone maggiorenni	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	€ 36.000,00
ISEE MINIMO	€ 8.000,00
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
TARIFFA/RETTA GIORNALIERA	(tariffa giornaliera prevista)
TARIFFA/RETTA A CARICO UTENTE	(valore di riferimento)
TARIFFA/RETTA A CARICO ENTE	(valore di riferimento)
GIORNI RICOVERO	(valore di riferimento)
TARIFFA/RETTA PER N. GIORNI RICOVERO	(valore di riferimento)
TARIFFA/RETTA A CARICO ENTE PER GIORNI RICOVERO	(valore di riferimento)
ALTRI PARAMETRI PER LA RESIDENZIALITA' DI RIFERIMENTO	
TRATTAMENTO MINIMO PENSIONISTICO INPS	(valore di riferimento)
PERCENTUALE PER SPESE PERSONALI	(valore di riferimento)
QUOTA PER SPESE PERSONALI MENSILE	(valore di riferimento)
PENSIONE MENSILE PERCEPITA	(valore di riferimento)
PENSIONE PERCEPITA - TARIFFA/RETTA TOTALE	(valore di riferimento)
VERIFICA RISPETTO QUOTA SPESE PERSONALI	

Come richiamato nell'art. 4 del presente atto, oltre alla valutazione dei parametri reddituali dell'attestazione ISEE residenze per le persone adulte, ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii, restano applicate le disposizioni in materia di utilizzo dell'indennità di accompagnamento della legge 18/80 art. 1 e ss.mm.ii. e quanto previsto dall'art. 2 sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42.

Il Comune e/o l'Ambito Distrettuale Sociale devono mantenere comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile grave e/o gravissimo in regime residenziale una quota per spese personali pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.

*Restano in carico ai servizi dell'Ambito Distrettuale Sociale la funzione di raccordo con gli altri enti istituzionali, il Terzo Settore e la famiglia di origine. Attività che viene svolta dalla figura del **Case Manager** (Assistente Sociale, Psicologo, Educatore professionale o, a seconda dei casi, altra figura con esperienza e competenza settoriale).

Art. 24 - Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente atto di indirizzo entra in vigore dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.T. Da tale data non trova più applicazione il precedente atto di indirizzo; sono fatti salvi i servizi già posti in essere con i parametri di compartecipazione di cui alla DGR n. 112/2017 che potranno essere applicati fino al 31/12/2023. Dal 1° gennaio 2024 il presente atto trova applicazione in tutto il territorio regionale.
2. Gli Ambiti Distrettuali Sociali e i Comuni appartenenti, attraverso la Conferenza dei Sindaci e nelle modalità istituzionali e procedurali previste, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ne recepiscono gli indirizzi nell'ambito dei propri regolamenti unitari di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali e sociosanitari.
3. Il presente atto potrà essere aggiornato in relazione ad eventuali nuove disposizioni e provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di servizi alla persona che verranno emanati in ambito nazionale e regionale.